



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

**PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2024-2029
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
(D.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)**

**AVVISO
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INVESTIMENTO DA
FINANZIARE ATTRAVERSO CONTRATTI DI INVESTIMENTO**

TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA: TURISTICO – RICETTIVA

**Contratto di Investimento (CI)
(D.G.R. n. 10/24 del 18.02.2025)**

**VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH
E INDICAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA CLIMATICA
AI FINI DEL FINANZIAMENTO CON LE RISORSE DEL PR SARDEGNA
FESR 2021-2027 E DEL PN JTF ITALIA 2021-2027**

NOTA METODOLOGICA

1. Oggetto e finalità

1. Il presente documento contiene le indicazioni operative utili per la verifica del rispetto dei criteri di valutazione e selezione delle Proposte di Investimento relative allo strumento agevolativo dei Contratti di Investimento finanziato a valere sul Programma Regionale (PR) Sardegna FESR 2021-2027 e sul Programma Nazionale (PN) JTF Italia 2021-2027.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");
- Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
- Regolamento (UE) 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm" – DNSH;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, come modificato con Regolamento delegato (UE) nn. 2022/2014, 2023/2485 e 2024/3215, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione

verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

- Comunicazione della Commissione C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021 relativa a “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” (orientamenti tecnici DNSH);
- Nota esplicativa della Commissione sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo nell'ambito della politica di coesione (EGESIF 21-0025-00) che ne esplicita l'applicazione nel quadro dei programmi FESR 2021-2027. Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”;
- Comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594 del 19 aprile 2021) “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027”;
- Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”
- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e suo aggiornamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024;
- Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – Giugno 2024;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 dell'8 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;
- Decisione C (2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR Sardegna FESR 2021/2027;
- Decisione C (2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7877 che approva il PR Sardegna FESR 2021/2027
- Criteri di Selezione del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 3 dicembre 2024 e ss.mm.ii.;
- Sistema di Gestione e Controllo (versione n. 2), unitamente ai relativi allegati, in vigore
- Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Programma Just Transition Fund Italia 2021-2027;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/21 del 6 ottobre 2023 “Programma JTF Italia 2021-2027 - Piano territoriale Sulcis. Presa d'atto del Programma e mandato a sottoscrivere l'atto di delega quale Organismo

intermedio” con la quale è stato individuato il ruolo in capo alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione quale OI nell’ambito del PN JTF;

- Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del Programma Nazionale “Just Transition Fund Italia 2021-2027”, CCI 2021IT16JTPR001 fra L’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione, e la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Organismo Intermedio – prot. n. 9143 -56 del 21 novembre 2023;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 “Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/24 del 18 febbraio 2025 “Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 e PN JTF Italia 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso Contratti di investimento. Approvazione definitiva.

3. Inquadramento programmatico

1. Il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (“Do No Significant Harm” - DNSH) è stato introdotto dal Regolamento (UE) 2021/1060, all’art. 9, comma 4, nel quale è stabilito che gli obiettivi dei fondi devono essere perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’art. 11 del TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi, del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e nel pieno rispetto dell’acquis ambientale dell’Unione.

2. L’inserimento del principio DNSH deriva dal Regolamento (UE) 2020/852 (“Regolamento della Tassonomia”), che ha introdotto nel sistema comunitario i criteri tecnici per valutare e favorire gli investimenti sostenibili.

3. L’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/852, in particolare, definisce i “Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche” sulla base dei quali un’attività economica può essere considerata sostenibile. Uno di essi stabilisce che un’attività economica è considerata sostenibile nel caso in cui “non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17”.

4. All’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 sono indicati i sei obiettivi ambientali ai quali si deve applicare il principio DNSH:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un’economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

5. All’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 è specificato quando una attività può arrecare un danno significativo con riferimento a ciascuno dei sei obiettivi ambientali.

6. Il Regolamento (UE) 2020/852 è stato successivamente integrato dal Regolamento delegato (UE) 2020/2139 come modificato con Regolamento delegato (UE) nn. 2022/2014, 2023/2485 e 2024/3215, e dal Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, nei quali sono rispettivamente fissati i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale e i criteri che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

8. Il PR Sardegna FESR 2021-2027 e il PN JTF Italia 2021-2027 prevedono il rispetto di specifici principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità:

g) il tagging climatico/ambientale;

h) il principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi (...) delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo» ("Do No Significant Harm" - DNSH).

7. Per il PR Sardegna FESR 2021-2027 e il PN JTF Italia 2021-2027 la verifica del rispetto del principio DNSH è stata sviluppata nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed è documentata, per ciascuno di essi, all'interno del rapporto ambientale. L'esito delle valutazioni ha permesso di verificare che l'attuazione delle ivi previste azioni non arreca danno significativo all'ambiente, individuando, ove pertinente, i criteri di mitigazione da applicare nella fase attuativa al fine di confermare tale compatibilità.

4. Applicazione del principio DNSH

1. Al fine di rispettare il principio DNSH occorre dimostrare che i progetti finanziati a valere sul PR Sardegna FESR 2021-2027 e sul PN JTF Italia 2021-2027 (indicati anche come Programmi):

a) sono realizzati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

oppure

b) forniscono un contributo positivo agli obiettivi ambientali.

2. La valutazione del principio DNSH o del contributo positivo agli obiettivi ambientali deve essere effettuata considerando:

- le condizioni di esclusione settoriali previste nell'ambito dei Programmi e dei singoli strumenti di sostegno alle imprese, come indicato nei relativi Avvisi;
- dei vincoli di tagging climatico individuati nell'ambito dei Programmi;
- la dimensione dell'investimento (soglia di differenziazione delle metodologie di valutazione).

3. Per identificare "un danno significativo" si deve tenere conto del ciclo di vita di servizi, prodotti e processi forniti dall'attività e del loro impatto ambientale.

4. Nel rispetto del principio di proporzionalità e semplificazione, la dimensione dell'investimento determina l'applicazione di differenti modalità di verifica con l'identificazione di specifici contenuti delle attività di valutazione da eseguire nella fase istruttoria e nella fase attuativa degli interventi finanziati e a seguito della loro realizzazione, come indicato nella tabella 1.

Tabella 1 – Elementi per la valutazione del principio DNSH nella fase istruttoria

Dimensione investimento	Documenti da elaborare da parte delle imprese	Verifiche che deve eseguire il Soggetto istruttore
Inferiore a euro 10 milioni	Dichiarazione di conformità: - sul rispetto della normativa, con allegati, a titolo di prova, gli eventuali documenti richiesti dalla normativa ambientale (VIA, VINCA, PAUR) quando pertinenti e ove già rilasciati - sulle ulteriori condizioni da ottemperare per garantire il rispetto del principio DNSH, come declinate per le diverse tipologie di spese ammissibili all'interno della "Dichiarazione attestante il rispetto del principio DNSH"	Verifica del rispetto delle condizioni settoriali e delle esclusioni previste dalla specifica procedura di sostegno Verifica di conformità rispetto alla normativa ambientale utilizzando la documentazione acquisita e verifica dell'iter di perfezionamento del procedimento autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, ecc.) e verifica del possesso della documentazione progettuale o altri giustificativi richiesti per dimostrare il rispetto del DNSH (es. etichette energetiche, schede tecniche dei materiali, ecc.)

Superiore a euro 10 milioni	Dichiarazione di conformità con allegati, a titolo di prova, gli eventuali documenti richiesti dalla normativa ambientale (VIA, VINCA, PAUR) quando pertinenti e ove già rilasciati Elaborazione della Matrice Ambientale (rif. Tabella 2), con indicate le informazioni qualitative e ove possibile quantitative utili a verificare il rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, laddove pertinenti, e integrazione della Relazione tecnica asseverata con i contenuti minimi descritti nel prosieguo	Verifica del rispetto delle condizioni settoriali e delle esclusioni previste dalla specifica procedura di sostegno Verifica di conformità rispetto alla normativa ambientale utilizzando la documentazione acquisita e verifica dell'iter di perfezionamento del procedimento autorizzativo (certificazioni energetiche, rilascio autorizzazioni ambientali, ecc.) Valutazione qualitativa dei contenuti della matrice ambientale e della relazione allegata
------------------------------------	---	--

Per gli interventi di dimensione superiore ai 10 milioni, i Soggetti proponenti devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione del principio DNSH secondo lo schema riportato nella tabella 2 "Matrice Ambientale".

Tabella 2 – Matrice Ambientale - Elementi per la valutazione del principio DNSH nella fase istruttoria

Obiettivo ambientale	Elementi da verificare	Condizione di conformità al principio DNSH
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Emissione gas serra	Il progetto è conforme se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO ₂ o se concorre a una loro riduzione. Si raccomanda di operare una stima quantitativa delle emissioni in aumento o in diminuzione correlate al progetto di investimento, anche applicando il calcolo dell'impronta di carbonio. Il progetto è conforme se comprende le opportune e necessarie soluzioni pertinenti per ridurre le emissioni.
Adattamento ai cambiamenti climatici	Impatto del clima attuale e futuro sull'impresa Impatto dell'impresa sul clima o sulle persone, sulla natura o sugli attivi	Il progetto è conforme se non conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi Per quanto riguarda la valutazione dei rischi climatici inclusa nelle pertinenti misure di adattamento climatico la verifica di conformità è effettuata nell'ambito della verifica climatica per il pilastro resilienza, (cfr. Dichiarazione attestante il rispetto del Climate proofing – Verifica climatica)
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Protezione e uso sostenibile delle acque e delle risorse marine	Il progetto è conforme se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di sotterranee e di superficie. Si raccomanda di operare una stima quantitativa della variazione del consumo idrico correlata al progetto di investimento, anche attraverso il calcolo dell'impronta idrica. Il progetto è conforme se comprende le opportune e necessarie per ridurre il proprio impatto sui consumi idrici.
Economia circolare	Produzione e gestione dei rifiuti in coerenza con la gerarchia dei rifiuti comunitaria Utilizzo di materiali e prodotti riciclati, riciclabili e di origine naturale	Il progetto è conforme se è efficiente in relazione alle principali risorse utilizzate, garantisce la massimizzazione del riciclo e del recupero dei rifiuti prodotti (es. Rifiuti C&D, RAEE, ecc.), adotta e promuove l'uso di materiali e prodotti riciclati, riciclabili e di origine naturale.
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Emissione sostanze inquinanti	Il progetto è conforme se non comporta un aumento significativo o se comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Area naturali o habitat Natura 2000 distrutti o danneggiati a seguito dell'investimento	Il progetto è conforme se non nuoce alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi e non nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione. Il progetto è conforme se integra soluzioni per il corretto inserimento della struttura nel contesto naturale e paesaggistico (es. inserimento paesaggistico, nel caso di

interventi sulle pertinenze, utilizzo di essenze di origine autoctona e capaci di sostenere la biodiversità, realizzazione di elementi di verde costruito, ecc.)

Per gli interventi di dimensione superiore ai 10 milioni la matrice di cui alla Tabella 2 deve essere accompagnata dall'integrazione della Relazione tecnica asseverata, di cui all'articolo 10, comma 5, lettera k) dell'Avviso che descriva le modalità con cui il progetto rispetta il principio DNSH per i 6 obiettivi ambientali di riferimento e/o se il progetto fornisce un contributo positivo a uno o più dei 6 obiettivi ambientali.

La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- valutazione degli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, in termini di DNSH o sostenibilità ambientale anche in un'ottica LCA; qualora effettivamente pertinenti in relazione alla tipologia di investimenti dovranno essere considerate le indicazioni contenute nelle seguenti Schede della Circolare MEF 22/2024 e ss.mm.ii.¹, con riferimento al Regime 2:
 1. Costruzione di nuovi edifici;
 2. Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali;
 3. Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- descrizione le soluzioni adottate per minimizzare tali impatti. le buone pratiche di sostenibilità adottate, anche prendendo a riferimento gli standard europei e internazionali in materia di turismo sostenibile quali: Ecolabel turistico, Global Sustainable Tourism Council – GSTC, ecc.
Ove possibile dovrà essere descritto l'impatto carbonico e idrico del progetto, supportandolo con il calcolo dell'impronta di carbonio, impronta idrica.
- Dovrà infine evidenziare se il progetto di investimento è orientato all'acquisizione di ulteriori certificazioni di sostenibilità riconosciute (quali ad esempio per gli edifici: la certificazione LEED, il protocollo Itaca, la certificazione BREEAM, ecc.)
- documentazione o elementi a supporto (elencazione esemplificativa):
 - valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, ecc.;
 - esiti di consulenze e asseverazioni di esperti;
 - evidenze sull'utilizzo di sistemi e misure per evitare impatti negativi;
 - produzione l'etichetta Ecolabel turistico (Decisione della Commissione UE 2017/175), della Registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009), ecc.

5. Modalità e fasi di verifica

1. Per la procedura di sostegno alle imprese mediante i Contratti di Investimento, la verifica del rispetto del principio DNSH si articola nelle seguenti fasi:

- a) Fase di Manifestazione di interesse - presentazione da parte dei Soggetti proponenti della seguente documentazione:
 - dichiarazione del rispetto "Dichiarazione attestante il rispetto del principio DNSH", che include il rispetto della principale normativa ambientale applicabile, comunitaria, nazionale, regionale e il rispetto delle condizioni richieste per il rispetto del principio in considerazione della tipologia di spese ammissibili ricomprese nella Proposta di intervento;
 - redazione della Matrice Ambientale e integrazione della Relazione tecnica asseverata secondo quanto descritto al paragrafo 4 della presente Nota;
- b) Fase istruttoria - valutazione da parte del Soggetto istruttore del rispetto dei sei criteri tassonomici previsti, laddove pertinenti, sulla base delle informazioni presenti nella domanda elaborate in funzione della dimensione dell'investimento. A conclusione della fase negoziale il Soggetto istruttore può formulare prescrizioni o dettare condizioni ai fini del rispetto del principio DNHS, che dovranno essere recepite dal Soggetto proponente;

¹ https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024

- c) Fase di presentazione della domanda di accesso al Contratto di investimento - eventuale aggiornamento da parte dei Soggetti proponenti delle informazioni contenute nelle dichiarazioni rese e nei documenti presentati ai fini del rispetto del principio DNSH², anche in ottemperanza alle prescrizioni e condizioni apposte;
- d) Fase di ammissione a finanziamento – indicazione nel provvedimento di concessione delle condizioni necessarie per il rispetto del principio DNSH e delle ulteriori condizioni di sostenibilità climatica e ambientale applicabili. In fase di attuazione e a conclusione degli investimenti si terrà conto, ai fini della conferma delle agevolazioni concesse, di quanto previsto in fase istruttoria.
- e) Fase di rendicontazione - elaborazione da parte dei Soggetti proponenti della Relazione ex post attestante il rispetto del principio DNSH, in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante gli impatti che il progetto ha generato e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale.

6. Attività di valutazione

1. L'attività istruttoria condotta dal Soggetto gestore in merito al principio DNSH consiste nella valutazione:
 - del rispetto delle condizioni di esclusione generali e specifiche;
 - del rispetto delle condizioni di conformità giuridica; della presenza delle condizioni per il rispetto del principio DNSH.
2. Il Soggetto istruttore valuta il rispetto degli obiettivi ambientali sulla base delle informazioni acquisite dai Soggetti proponenti in funzione della soglia di investimento, secondo quanto stabilito nella tabella 1, cioè:
 - rispetto della principale normativa ambientale;
 - rispetto delle condizioni da ottemperare per garantire il rispetto del principio DNSH, come declinate per le diverse tipologie di spese ammissibili all'interno della "Dichiarazione attestante il rispetto del principio DNSH";
 - per interventi > 10 M€, rispetto delle condizioni poste dalle pertinenti Schede della Circolare MEF 22/2024 e ss.mm.ii. 2 con riferimento al Regime 2: 1-Costruzione di nuovi edifici; 2-Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali; 3- Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche; e gli ulteriori criteri stabiliti al punto 4 "Applicazione del principio DNSH"

7. Disposizioni finali

1. In occasione della presentazione della rendicontazione finale l'impresa beneficiaria dovrà produrre l'attestazione del rispetto del principio DNSH, illustrando nella relazione finale prodotta ai fini del saldo e per ciascun obiettivo ambientale rilevante gli impatti che il progetto ha generato e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale.
2. Nel caso la Proposta di Investimento includa la costruzione di edifici nuovi, la ristrutturazione importante o l'efficientamento energetico di edifici esistenti il Soggetto proponente è tenuto ad effettuare lo screening di verifica climatica, e, in considerazione degli esiti, è tenuto a procedere con la successiva fase di "analisi dettagliata" prevista dalla Comunicazione 2021/C 373/01 Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027. La verifica climatica deve essere effettuata secondo la metodologia riportata negli Indirizzi nazionali per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027. In appendice alla presente Nota sono fornite indicazioni operative a supporto delle attività richieste.
3. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti legislativi e/o documenti di riferimento dovessero essere emanati successivamente all'avvio della presentazione delle domande e di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente acquisiti.

² https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024

Appendice climate proofing – verifica climatica

Nella presente appendice sono contenute indicazioni operative utili allo svolgimento della verifica climatica relativamente allo strumento agevolativo dei Contratti di Investimento finanziato a valere sul Programma Regionale (PR) Sardegna FESR 2021-2027 e sul Programma Nazionale (PN) JTF Italia 2021-2027.

I riferimenti fondamentali per la verifica climatica sono contenuti negli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01) della Commissione Europea (di seguito Orientamenti tecnici) e negli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027”, trasmessi dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio alle Autorità di Gestione FESR il 6 ottobre 2023 (di seguito Indirizzi nazionali).

Come specificato nell’Avviso, sono sottoposti a verifica climatica per il pilastro adattamento gli interventi di:

- costruzione di nuovi edifici
- ristrutturazione importante di edifici esistenti, come definita negli Indirizzi nazionali³.

Secondo la metodologia di riferimento descritta dagli Orientamenti tecnici, la verifica climatica per il pilastro adattamento può essere descritta come un percorso composto dalle seguenti fasi:

1. Pre-screening, funzionale all’identificazione dei fenomeni climatici di interesse per l’intervento/il contesto;
2. Screening, che consiste in un’analisi speditiva e qualitativa per valutare il grado di vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici in relazione all’esposizione dell’intervento al fenomeno climatico in esame (legata alla localizzazione dell’intervento) e alla sua sensibilità (legata alla tipologia di intervento);
3. Verifica approfondita, da sviluppare solo nel caso in cui dalla fase di screening emerga un valore di vulnerabilità medio o alto per un determinato fenomeno climatico, che è funzionale a individuare il livello di rischio cui è soggetto un intervento e ad adottare specifiche misure di adattamento, strutturali o non strutturali, al fine di ridurre i rischi significativi a un livello accettabile.

Pre- screening

I pericoli climatici principali possono essere ricondotti a:

- alluvioni, frane
- precipitazioni intense
- calore
- siccità
- incendi
- vento

Tali pericoli possono essere integrati a seconda dei contesti con altri specifici elementi, come ad esempio l’innalzamento del livello del mare in area costiera.

Screening

La Relazione di screening deve essere elaborata dal Soggetto proponente in coerenza con gli Orientamenti comunitari e gli Indirizzi nazionali.

Nella relazione di screening deve essere data evidenza delle analisi svolte, argomentando le conclusioni e le valutazioni che hanno condotto all’attribuzione dei valori di esposizione, sensibilità e vulnerabilità.

³ Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi “ristrutturazione importante” quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come “ristrutturazione importante” un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell’edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie “ristrutturazione importante” qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell’edificio.

Esposizione

L'analisi dell'esposizione ha l'obiettivo di individuare i pericoli climatici pertinenti all'ubicazione del progetto, indipendentemente dal tipo di progetto. Deve considerare il clima presente e il clima futuro.

Per l'analisi di esposizione sono nel seguito forniti i principali riferimenti disponibili a livello regionale per i fenomeni:

- alluvioni, frane
- precipitazioni intense
- calore
- siccità
- incendi

Per il vento non risultano disponibili informazioni a scala regionale, sarà pertanto necessario fare riferimento ai dati locali, ove disponibili.

Anche per gli altri pericoli climatici le informazioni riportate in allegato potranno essere utilmente integrate con ulteriori informazioni climatiche eventualmente disponibili (es. scenari elaborati a livello locale), con i dati meteorologici storici e con la conoscenza empirica del contesto.

L'esito dell'analisi di esposizione è costituito da un livello di esposizione qualitativo attribuito per ciascun fenomeno (alto, medio, basso), che deve essere adeguatamente argomentato e supportato da opportuna documentazione (es. stralci di mappe, indicatori ecc.)

Sensibilità

L'analisi di sensibilità ha l'obiettivo di individuare gli elementi progettuali suscettibili ai fenomeni climatici, per tipologia di progetto, indipendentemente dalla sua ubicazione.

Per ogni fenomeno climatico di interesse è, quindi, necessario valutare il progetto per quanto riguarda:

- le sue caratteristiche strutturali (es. la presenza di seminterrati in un edificio è significativa per quanto riguarda i possibili allagamenti, alcuni materiali / componenti possono deteriorarsi ad alte temperature)
- le attività e funzioni svolte dall'infrastruttura (es. in caso di allagamento l'infrastruttura potrebbe non essere funzionale o gli utilizzatori della struttura potrebbero essere a rischio)
- l'utilizzo di risorse strategiche come l'energia o l'acqua (es. una forte siccità può incidere sulla disponibilità di acqua in determinati periodi o forti temporali possono determinare blackout con conseguenze sulla funzionalità del servizio)
- il collegamento di accesso e di trasporto (es. difficoltà di accesso in caso di allagamenti)

Per ciascuno di questi fattori può essere attribuito un valore di sensibilità (alto, medio, basso): la sensibilità complessiva sarà pari al più alto valore di sensibilità attribuito ai quattro fattori elencati nei punti precedenti.

Per l'attribuzione del valore si può fare riferimento alla seguente scala:

- alta: il pericolo climatico può avere un impatto significativo sull'infrastruttura (compromissione della funzionalità e danni alle strutture)
- media: il pericolo climatico può avere un leggero impatto sull'infrastruttura
- bassa: il pericolo climatico non ha alcun impatto (o tale impatto è insignificante)

L'esito dell'analisi di sensibilità è costituito da un livello di sensibilità qualitativo a ciascun fenomeno climatico (alto, medio, basso) che deve essere adeguatamente argomentato.

Vulnerabilità

Il livello di vulnerabilità per ciascun fenomeno climatico è individuato dall'incrocio fra i valori di esposizione e sensibilità utilizzando la matrice riportata nel seguito.

In tutti i casi in cui l'analisi di vulnerabilità risulti media o alta è necessario proseguire con la verifica approfondita mirata a valutare i rischi climatici e a individuare, per quelli significativi, le misure di adattamento funzionali a ridurli a un livello accettabile.

Legenda:

	Vulnerabilità alta
	Vulnerabilità media
	Vulnerabilità bassa

Analisi della vulnerabilità		Livello di esposizione		
		Alta	Media	Bassa
Livello di sensibilità	Alta			
	Media			
	Bassa			

La Verifica di dettaglio

Come previsto dall'Avviso, solo per i progetti per i quali lo screening abbia evidenziato livelli di vulnerabilità media o alta per uno o più fenomeni climatici, il percorso di verifica climatica proseguirà con l'analisi di dettaglio.

Per la verifica di dettaglio, ove dovuta, saranno richiesti i seguenti step:

- Analisi della probabilità, che consiste nell'esaminare il grado di probabilità che i fenomeni climatici individuati si verifichino entro un determinato lasso di tempo (ovvero la vita utile del progetto)
- Analisi dell'impatto, che ha l'obiettivo di esaminare le conseguenze derivanti dal verificarsi del pericolo climatico in termini di gravità ed entità ed è direttamente correlata alle caratteristiche dell'intervento già analizzate nell'analisi di sensibilità
- Valutazione dei rischi, effettuata incrociando il valore della probabilità e degli impatti; nel caso in cui il rischio risulti medio o alto per un fenomeno climatico, è necessario procedere con l'individuazione delle opportune misure di adattamento
- Individuazione di dettaglio delle misure di adattamento, che consiste nell'individuare le pertinenti misure immateriali e tecnico-progettuali per ridurre il livello di rischio climatico del progetto a un livello accettabile

Riferimenti per la valutazione dell'esposizione

Alluvioni

Per l'attribuzione del valore di esposizione alle alluvioni si suggerisce di consultare le mappe definite dal Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), Piano gestione rischio alluvioni (PGRA), Piano stralcio per le Fasce fluviali (PSFF). Come riferimento si può utilizzare lo strato informativo **"PAI-PGRA-PSFF"** – **"Pericolo idraulico"** consultabile al seguente link:

<https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnaSIT/pc/index.jsp?mapname=pai>

Si suggerisce di attribuire i seguenti valori di esposizione:

Livello di esposizione	Aree
ALTO	Hi3 – P2 Aree a pericolosità idraulica elevata Hi4 – P3 Aree a pericolosità idraulica molto elevata
MEDIO	Hi1 – P1 Aree a pericolosità idraulica moderata Hi2 – P2 aree a pericolosità idraulica media
BASSO	Hi* - (Aree da modellazione 2D con $V_p < 0,75$) Hi0 – P0 Tratto studiato nel quale la piena risulta contenuta all'interno delle sponde per tutti i Tr

Frane

Per l'attribuzione del valore di esposizione si suggerisce di consultare le mappe definite dalla pianificazione di settore. Lo strato informativo che può essere consultato è **"PAI-PGRA-PSFF"** – **Pericolo geomorfologico** ed è consultabile al seguente link:

<https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnaSIT/pc/index.jsp?mapname=pai>

Si suggerisce di attribuire i seguenti valori di esposizione:

Livello di esposizione	Aree
ALTO	Hg4 – Aree a pericolosità da frana Molto elevata Hg3 – Area a pericolosità da frana Elevata
MEDIO	Hg2 – Aree a pericolosità da frana Media Hg3 – Aree a pericolosità da frana Moderata
BASSO	Hg0 – Aree studiate non soggette a potenziali fenomeni franosi

Precipitazioni intense

Per l'attribuzione del livello di esposizione al pericolo precipitazioni intense si suggerisce di utilizzare le mappe del pericolo rese disponibili su SIRA al seguente link <https://portal.sardegna.it/pericolo> e riportate di seguito come immagini.

Si tenga conto che il pericolo legato alle precipitazioni intense è correlabile a un incremento del livello di pericolo per le alluvioni pluviali, per le alluvioni fluviali in relazione a piccoli bacini e per alcuni tipi di frane (es. debris flow, mud flow ecc.).

Figura 1 Precipitazioni intense (Numero di giorni con precipitazioni > 20 mm) Fonte: <https://portal.sardegna.it/pericolo>

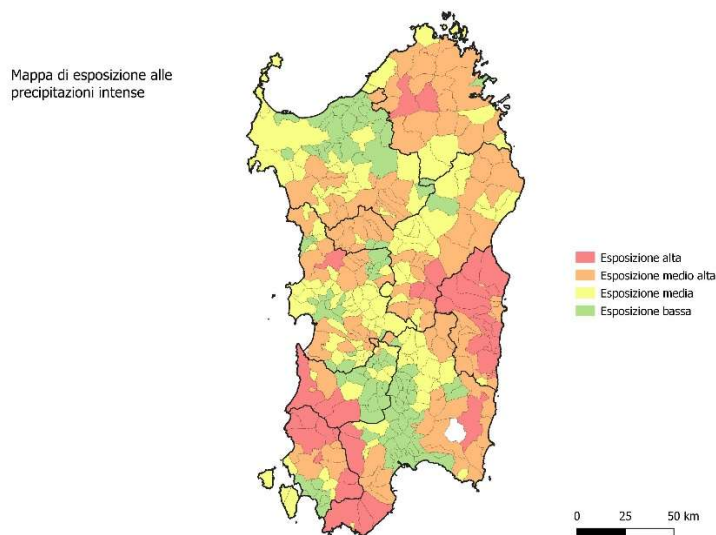


Figura 2 Estremi di precipitazione di 5 giorni (RX5Day) Fonte: <https://portal.sardegna.it/pericolo>

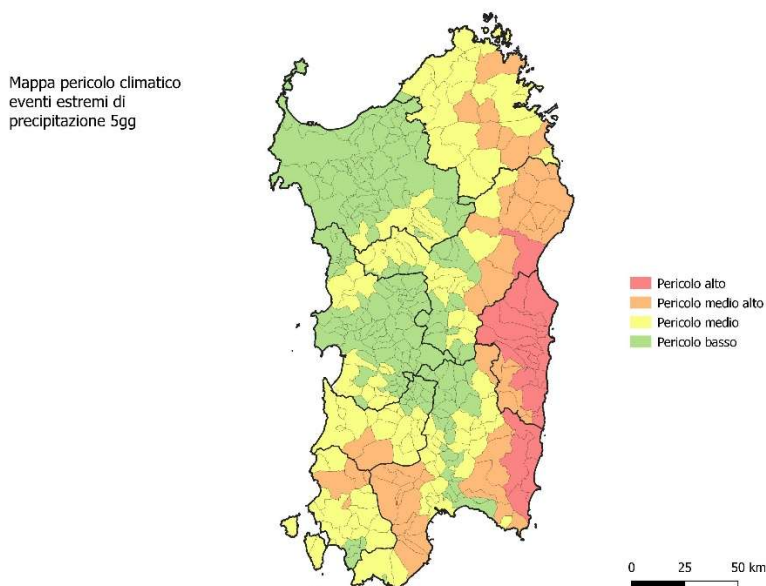
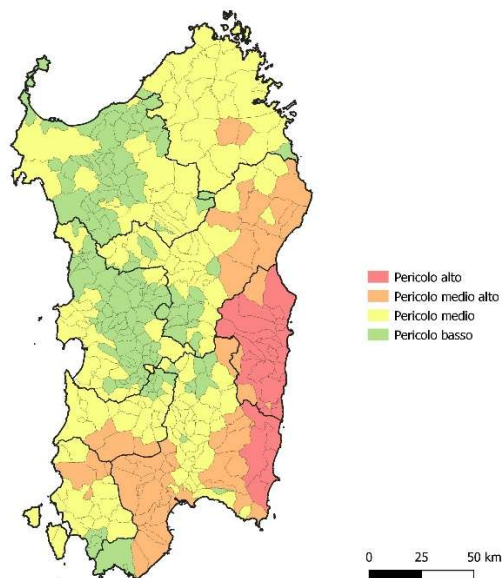


Figura 3 Estremi di precipitazione di 1 giorno (RX1Day) Fonte: <https://portal.sardegna.sira.it/pericolo>

Mappa pericolo climatico
eventi estremi di
precipitazione 1g



Calore

Per l'attribuzione del livello di esposizione al pericolo calore si suggerisce di utilizzare le mappe rese disponibili su SIRA al seguente link <https://portal.sardegna.sira.it/pericolo> e riportate di seguito come immagini per gli indicatori ondate di calore e notti tropicali.

Allo stesso link può inoltre essere consultata la mappa relativa agli *Estremi di temperatura massima*.

Figura 4 Ondate di calore Fonte: <https://portal.sardegna.sira.it/pericolo>

Mappa pericolo climatico
ondate di calore

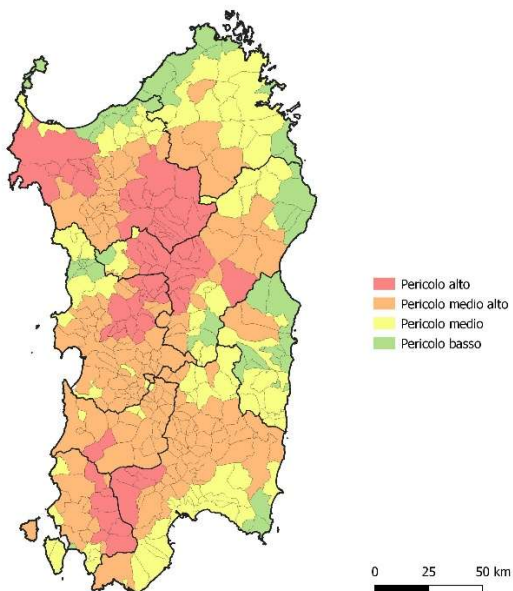
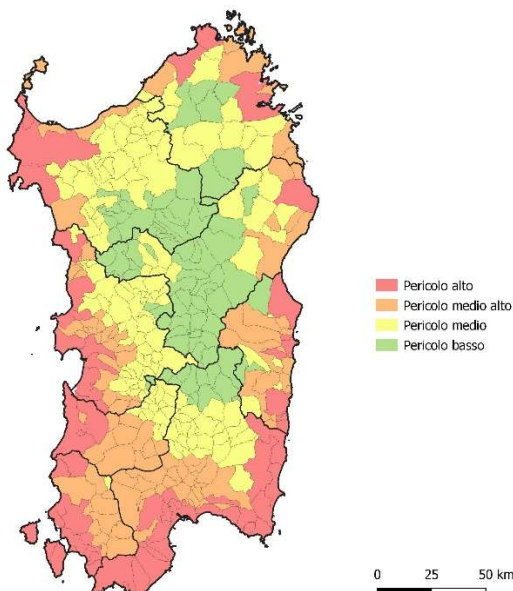


Figura 5 Notti tropicali Fonte: <https://portal.sardegna.sira.it/pericolo>

Mappa pericolo climatico
notti tropicali

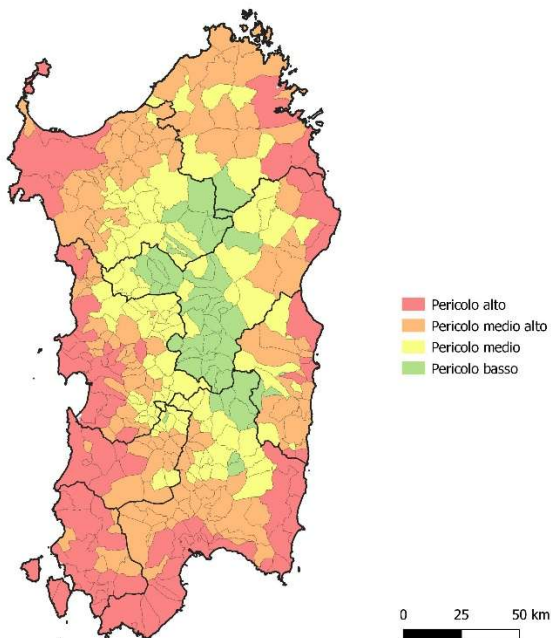


Siccità

Per l'attribuzione del livello di esposizione al pericolo siccità si suggerisce di utilizzare la mappa resa disponibile su SIRA al seguente link <https://portal.sardegna.it/pericolo> e riportata di seguito come immagine

Figura 6 Siccità (Numero di giorni consecutivi senza pioggia - CDD) Fonte: <https://portal.sardegna.it/pericolo>

Mappa pericolo climatico
siccità



Incendi

Per l'attribuzione del valore di esposizione si suggerisce di consultare la "Carta incendio boschivo al 2017" i cui livelli informativi sono scaricabili dal sito della Regione Sardegna al seguente link https://webgis2.regione.sardegna.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/R_SARDEG:09362a88-40a7-4159-bb7c-87a82ccfc9df e rappresentata seguito come immagine. Secondo l'Indice di rischio incendio (FWI) per lo scenario RCP 4.5, elaborato dal PNACC è atteso per il futuro un incremento del rischio incendio in tutta la Sardegna, con intensità differenziate, anche in questo caso rappresentato come immagine

Figura 7 Carta incendi boschivi Fonte: https://webgis2.regione.sardegna.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/R_SARDEG:09362a88-40a7-4159-bb7c-87a82ccfc9df

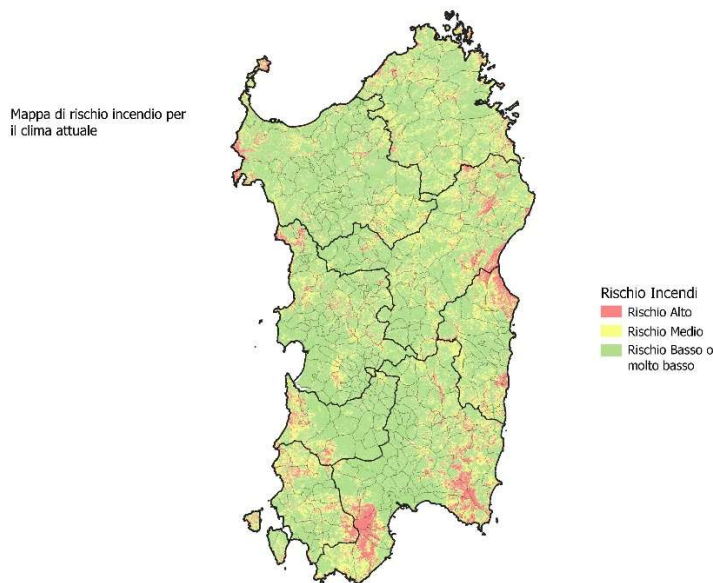


Figura 8 Indice di rischio incendi (FWI) per lo scenario RCP 4.5 per il periodo 2036-2065 Fonte: portale <https://climadat.isprambiente.it/pnacc/dati-indicatori-mappe-pnacc/aree-terrestri/> cartella (fwi_cordex-eur-11_year_italy_1981-2010_2036-2065_nan_rcp45)

